

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IMPIANTI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL D.LGS. 33/2016

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021
In vigore dal 29/04/2021



ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- per *infrastrutture* si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazione, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate.
- per *operatore* si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.

ART. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Con riferimento alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", al D.Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", alla L. 166/2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" e al D.Lgs. 33/2016, il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Borgomanero da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.
2. Il Comune di Borgomanero programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni coordinando l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) per i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di strade che comportino la realizzazione di scavi o trincee, l'Ufficio Tecnico Comunale prevede nei relativi progetti la realizzazione secondo la normativa vigente di cavedi multi servizi ovvero cavidotti per il passaggio di cavi e servizi per comunicazioni elettroniche; tale obbligo è prescritto anche per le viabilità realizzate in piani urbanistici attuativi, che poi sono trasferite al Comune;
 - b) della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
 - c) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - d) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future.
3. Richiamata la convenzione approvata con D.G.C. n. 49 in data 5 giugno 2017 tra il Comune di Borgomanero, la Regione Piemonte, il Ministero dello sviluppo economico e Infratel Italia S.p.A. per l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga e dato atto che qualsiasi intervento dovrà essere conforme a quanto in essa disposto.
4. Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

ART. 3 - Concessione in uso di infrastrutture comunali

1. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione come da Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti. La concessione regolante i rapporti tra le parti potrà avere una durata massima pari a venti anni, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell'operatore interessato, fatto salvo l'adeguamento economico degli

oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, etc.), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.

2. È obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzo di infrastrutture di proprietà comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle, se presenti, in fibra spenta predisposte dal Comune di Borgomanero. In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio domanda con i contenuti prescritti dall'Allegato 1 del presente regolamento.
3. Qualora pervenga al Comune di Borgomanero domanda di installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica, da parte di operatori di rete, relativamente ad una specifica parte di territorio comunale, il Comune provvederà entro quindici giorni dalla ricezione, alla pubblicazione per giorni trenta di un avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 33/2016.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di pubblicare periodicamente apposito avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
5. I soggetti titolari di autorizzazione alla posa di servizi a rete non di comunicazione elettronica (es. teleriscaldamento, ecc.) con occupazione del sottosuolo di competenza comunale, non sono autorizzati a concedere l'utilizzo delle reti di competenza a operatori di rete se non previa modifica dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
6. Trascorso il periodo di validità della concessione le infrastrutture realizzate dall'operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune, se di interesse, senza alcun diritto a rimborso da parte dell'operatore previa manifestazione di interesse da formulare da parte del Comune di Borgomanero con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza definitiva della concessione stessa. In caso contrario resta valido quanto stabilito alla lettera f) del comma 14 del presente articolo nonché al successivo art. 6.
7. I soggetti che avranno manifestato interesse nei casi previsti ai commi 3 e 4 saranno invitati a presentare istanza e l'Amministrazione verificherà ogni richiesta in termini di:
 - conformità con la normativa vigente;
 - compatibilità con la propria programmazione;
 - compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali o di competenza comunale esistenti.
8. Fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di gara/istruttoria, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Comune porterà a conoscenza degli interessati le proprie determinazioni.
9. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali o di competenza comunale per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto logistico.



10. L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori. Il Comune può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l'accesso alle infrastrutture di proprietà del Comune stesso, ed adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:
- qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi tali:
 - il limite di capacità di contenimento dei cavidotti, anche tenendo conto delle future esigenze del Comune;
 - l'impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi risultando così pregiudicato l'esercizio di reti tecnologiche ed impianti relativi e, comunque, nel rispetto delle normative UNI /CEI applicabili;
 - l'interferenza con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dal Comune nelle aree ove l'operatore intende realizzare la propria rete di comunicazione elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza);
 - sia prevista l'esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di 12 (dodici) mesi;
 - qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.
11. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d'acqua demaniali, il richiedente dovrà munirsi dell'idoneo titolo autorizzativo da parte dell'Ente proprietario e degli Enti esterni preposti al rilascio di nulla osta/pareri.
12. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali e comunque con soluzioni atte a minimizzare i costi futuri per le manutenzioni comunali o per la ricollocazione degli stessi servizi a rete. Su semplice richiesta dell'ente proprietario del manufatto, a propria cura e spese il concessionario provvederà allo spostamento dell'infrastruttura di rete. A quest'ultimo non saranno riconosciuti ulteriori presunti costi o importi a compensazione di eventuali danni vantati nei confronti dell'Amministrazione comunale concedente.
13. Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio "ospite" (fibra ottica, banda larga, ...), la concessione dovrà, tra l'altro, riportare specifica clausola "liberatoria" così formulata: *"se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'operatore"*.
14. La concessione di cui al comma 1 stabilirà, fra l'altro, che l'operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
- tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
 - utilizzare solo personale con adeguate competenze;



- c) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
- d) disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
- e) consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;
- f) al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture municipali, l'operatore dovrà, entro trenta giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
- g) rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dalle norme in materia di occupazione e manomissione di suolo pubblico.

Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 4 - Documentazione da allegare alla istanza

1. La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà obbligatoriamente contenere:
 - a) planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
 - b) particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazione; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati;
 - c) relazione illustrativa dell'intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l'analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell'intervento progettato alle normative di settore;
 - d) cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
 - e) la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa:
 - il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
 - il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
 - le interferenze con altri sottoservizi; ecc.
 - f) nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio le reti pubblica illuminazione, fognature e acquedotti), motivato nulla osta della società gestore.
 - g) programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
 - h) il programma annuale di eventuale espansione geografica della rete;
 - i) i programmi di manutenzione della rete;



- j) disciplina del servizio di pronto intervento.
2. Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni.
 3. L'Ufficio Tecnico comunale, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 3, commi 4 e 5 del D.Lgs. 33/2016, il progetto di intervento acquisendo eventuali pareri dagli ulteriori Uffici competenti, previa comunicazione alla Giunta Comunale.

ART. 5 – Garanzie e cauzioni

1. A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale o per inerzia negli interventi previsti a carico dell'operatore e per tutta la durata della concessione, l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione, per l'importo minimo pari ad €/m 1,50 in base alla lunghezza di infrastruttura in concessione d'uso richiesta, con un minimo pari ad € 1.000,00. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
2. L'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico sarà calcolato secondo il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020 e ss.mm.ii. e le relative tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 6 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture

1. Sono a carico dell'operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti I.P.).
2. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione specifica secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24 giugno 2019, e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell'operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e nella regolamentazione comunale vigente.
4. Alla scadenza della concessione d'uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l'operatore dovrà, entro trenta giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell'operatore, compresa l'eventuale bonifica finale. Nessun costo potrà essere imputato al Comune per le operazioni anzidette.
5. Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere celermente in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima. Il Comune dovrà



richiedere tali spostamenti con un preavviso minimo di tre mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

6. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi. Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura saranno a carico dell'operatore proprietario dell'infrastruttura, fatto salvo il caso in cui l'intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
7. In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore, attivando le garanzie di cui all'art.5 che dovranno essere reintegrate entro trenta giorni dall'escussione, pena la decadenza della concessione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.

ART. 7 - Danni e penali

1. Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all'operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d'arte; se entro il termine fissato nell'ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d'arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro trenta giorni dall'escussione, pena la decadenza della concessione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.
2. È fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 8 - Oneri

1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
 - posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si va ad "ostacolare" l'operatività della manutenzione dei servizi con maggiori oneri a carico del Comune;
 - l'equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l'accesso alle infrastrutture, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell'accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso.
2. La misura dell'equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l'utilizzo delle infrastrutture è pari a €/m 1,50 annui di infrastruttura utilizzata soggetto a rivalutazione ISTAT. È comunque dovuto un canone minimo di €/anno 500,00. È facoltà dell'operatore offrire al Comune indennizzi maggiori.
3. L'importo dell'equo indennizzo dovrà essere corrisposto mediante versamento in unica soluzione presso la tesoreria Comunale nei modi indicati nella concessione, prima dell'inizio lavori.
4. Sono a carico dell'operatore:
 - eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica;



- nel caso di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture comunali l'operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l'eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell'Ente;
 - le spese per la redazione e sottoscrizione della concessione (bolli, diritti, spese registrazione, etc.);
 - l'operatore si assume l'onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture assegnate, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune.
5. È a carico degli operatori qualunque altro canone, tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge, ivi compreso il canone per l'occupazione del sottosuolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020 e ss.mm.ii, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
 6. Nel caso in cui l'operatore nella realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, il Comune potrà richiedere la posa gratuita di un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al Comune per esigenze e usi istituzionali; tale eventualità verrà normata nell'atto di concessione.
 7. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall'operatore o a quest'ultimo concesse in uso sarà a carico dell'operatore stesso. Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi concessi in uso all'operatore.
 8. Le infrastrutture di proprietà dell'operatore saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità dell'operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all'Amministrazione. L'operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Borgomanero, previa diffida all'operatore, si sostituirà a questo salvo l'addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.
 9. L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione che non prevedano la rottura di suolo pubblico o l'occupazione di quest'ultimo, non sarà subordinata alla presentazione della domanda. Tuttavia quando l'intervento comporti manomissione e/o occupazione del suolo pubblico l'operatore o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento hanno l'obbligo di darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore Cantiere e Protezione Civile, eseguendo comunque il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d'arte, conformemente alle disposizioni riportate nel relativo regolamento comunale "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico" (Delibera C.C. 24 del 24.06.2019 e ss.mm.ii.) nonché nel D.M. 01.10.2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali". La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione dello stesso e la sua durata (data inizio e fine lavori),

deve essere data tempestivamente, anche a mezzo pec, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

10. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Art. 9 - Vigilanza sui lavori e collaudi

1. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica nonché di realizzazione delle infrastrutture di posa.
2. Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica e delle infrastrutture di alloggiamento l'operatore:
 - dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune; l'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant'altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
 - dovrà fornire al Comune una documentazione "as built" particolareggiata e georiferita delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessario, di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti; gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

ART. 10 - Occupazioni abusive

1. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all'interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Borgomanero senza l'assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della concessione.
2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l'occupazione abusiva, diffida l'operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell'occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell'operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 11 - Foro competente

1. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Novara.

ART. 12 - Norme generali

1. Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dagli uffici preposti del comune di Borgomanero.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/06/2019 e ss.mm.ii., il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020 e ss.mm.ii.

ART. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento diventa efficace ad esecutività della delibera di approvazione.

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IMPIANTI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL D.LGS.33/2016

Allegato n° 1 - Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali

Imposta in bollo
euro 16,00
DM MEF 24/05/2005

Al Comune di Borgomanero
Area Tecnica
Settore cantiere e protezione civile
Corso Cavour n. 16
28021 Borgomanero (NO)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della
Società con sede legale in (città), via/p.za
n° cap tel. partita IVA n°
C.F.

CHIEDE

La concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per l'attraversamento di servizi a rete,
per il passaggio di proprie reti/impianti/strutture per l'attività di erogazione del servizio
di avente l'estensione di mt..... come da
stralcio cartografico allegato con dettagliate informazioni grafiche.

A tal fine dichiara:

- Y Di essere in possesso della licenza/concessione per l'esercizio dell'attività
di.....n.....del.....con scadenza..... rilasciata
da.....
- Y di essere in possesso di idonea copertura assicurativa RC per un massimale non inferiore a €
1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) volta a garantire il risarcimento per tutti i danni,
eventualmente subiti da persone e da cose inclusi eventuali danni arrecati agli impianti
tecnologici collocati nel sottosuolo: polizza assicurativa n..... rilasciata da Per
le seguenti prestazioni..... avente scadenza
il
- Y di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'avvenuto rinnovo della suddetta assicurazione
negli anni a venire;
- Y di essere a conoscenza del fatto che la concessione richiesta è onerosa come da apposito
Regolamento del Comune di Borgomanero approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. ____ del _____;
- Y di impegnarsi a comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere
trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.
- Y di impegnarsi a stipulare eventuale garanzia fideiussoria rilasciata da compagnie di
assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di
legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del
Comune di Borgomanero entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune e sarà
svincolata solo ad avvenuta verifica dell'esecuzione dell'intervento a regola d'arte in
contraddittorio fra le parti.
- Y Nel caso in cui il Comune rilasci il nulla osta di cui all'art. 18, comma 2 (Titolo III), di vincolarsi a
prenotare l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con
cui si impegna a stipulare la concessione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali

predisposte per il passaggio di servizi a rete di cui all'Allegato 2 del vigente Regolamento per la concessione in uso infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs.33/2016

Allega alla presente istanza la documentazione di cui all'art. 4 del vigente Regolamento per la concessione in uso infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs.33/2016 di seguito elencata:

- Y planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
- Y particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazione; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati;
- Y relazione illustrativa dell'intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l'analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell'intervento progettato alle normative di settore;
- Y cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
- Y la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa:
 - il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
 - il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
 - le interferenze con altri sottoservizi; ecc.
- Y nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio le reti pubblica illuminazione, fognature e acquedotti), motivato nulla osta della società gestore.

Indica referente in merito alla presente il Sig.....(tel.....) delegato al ritiro della concessione.

Data

Timbro e firma del richiedente

.....

N.B.: si ricorda che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Civica Amministrazione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. In alternativa, l'istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 punto 3 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI PER
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL D.LGS.33/2016

Allegato n° 2- Concessione d'uso di infrastrutture comunali



Concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete

L'anno duemila_____, il giorno _____

TRA

Il Comune di Borgomanero, con sede in Corso Cavour n. 16, 28021 Borgomanero (NO), P.IVA: 00426580031 e C.F.: 82001370038, di seguito denominato "Concedente", rappresentato da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che interviene in quest'atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, come da Dispositivo Sindacale n. ____ del _____, per il disposto di cui agli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs 267/2000

E

La società _____ (C.F. _____ e P.IVA _____), con sede legale in _____ (_____), via _____ n. _____, nella persona del Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ (_____) in via _____, in qualità di legale rappresentante della società stesso di seguito denominata "Concessionario"

i quali premettono:

- che il Comune consente l'utilizzo di cunicoli, canalizzazioni, intercapedini e spazi disponibili nei sistemi di trasporto pubblico in sede propria, canali coperti e scoperti, sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune di Borgomanero, allo specifico fine di perseguire un piano di sviluppo di una rete a banda ultralarga che prevede l'utilizzo dei cavidotti di proprietà dell'Amministrazione per la posa dei cavi in fibra ottica e per la realizzazione di tutte le opere che si dovessero rendere necessarie per la distribuzione del servizio fino all'utenza finale;
- che la materia è regolata dalle norme: Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259, D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133, D.Lgs. 15.02.2016 n. 33;
- che l'Operatore della comunicazione deve presentare (art. 2, comma 4, del D.L. 25.06.2008 n. 112) "...Almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente una richiesta di manomissione del suolo pubblico, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente" e che con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato..." indichi "le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi per la posa della fibra.";
- che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato con proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e ubicazione e condivisione di infrastrutture" a disciplina di dettaglio della materia;

Considerato:



- che la società _____ è autorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica) all'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale;
- che la società _____ con sede legale in _____ Via _____ Cap _____ Comune, C.F. _____ P. IVA _____ rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante, finalizzata ad ottenere la concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete come da documentazione allegata, con riferimento all'art. 4 del Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 33/2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ e ss.mm.ii ;
- tale posa è finalizzata ad offrire un servizio di banda larga e/o banda ultra larga alla cittadinanza ed alle attività del territorio di Borgomanero;
- che in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione AGCOM in precedenza indicata, si rende necessario regolare le attività mediante il presente atto di concessione, il cui schema è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ in data __/__/_____.

Richiamata la copertura assicurativa RC, volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone o cose - inclusi eventuali danni arrecati ad impianti tecnologici collocati nel sottosuolo - che possano derivare dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione, descritti nell'istanza;

Visti:

- gli artt. 823, 825 e 828 del Codice Civile, riguardanti la condizione giuridica dei beni appartenenti al demanio, i diritti demaniali su beni altrui e la condizione giuridica dei beni patrimoniali dello Stato, delle province e dei comuni;
- la direttiva PCM 3/3/1999- "Razionale sistemazione nel sottosuolo" degli impianti tecnologici che fornisce ai Comuni, Anas ed altri enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi;
- i vigenti:
 - Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/06/2019 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs.33/2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art 107, comma 2, attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula in termini di accordo, quanto segue:



Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

Alle condizioni e ai termini della presente concessione, e conformemente a quanto previsto dal D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008 n. 133, e dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ in data __/__/__, il Comune consente al concessionario che accetta, l'utilizzo non esclusivo della quota infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali presentati allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga sul territorio comunale o porzioni di esso.

La Concessione d'uso comprende la seguente infrastruttura comunale predisposta per il passaggio di servizi a rete _____ collocata in via _____ dal punto _____ al punto _____ per un totale di m. _____ avente le seguenti caratteristiche _____.

Il Concessionario accetta la quota di infrastruttura come sopra individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicato idoneo alla co-ubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.

In particolare, dichiara di conoscere ed accettare che la quota infrastruttura è nella disponibilità della Società per le attività affidate in concessione.

Il Comune si riserva di consentire l'utilizzo delle proprie infrastrutture e cavidotti ad altri Operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi della normativa vigente, previa valutazione di conformità da parte degli stessi.

Il Comune ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione.

Art. 3 - Caratteristiche della co-ubicazione

La posa dei cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, non dovrà ostacolare l'operatività dei servizi esistenti.

La posa di cavi in fibra ottica alloggiati all'interno di Tubazioni e Pozzetti non devono creare alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con gli eventuali cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica.

Gli impianti saranno normalizzati in coerenza con quanto specificato dalle normative internazionali.

Il Concessionario ha preso visione dello stato fisico dei cavidotti e dichiara di accettarlo così come esso si trova, senza riserva alcuna e si impegna a mantenere le opere di propria competenza nel corretto stato di efficienza.

L'utilizzo delle infrastrutture di proprietà del concedente da parte del singolo Operatore non può eccedere il 30% della capienza massima di ogni singola tubazione, per consentire ulteriori utilizzi della infrastruttura da parte dell'Ente e per consentire la eventuale posa da parte di altri Operatori.

Art. 4 - Durata della Concessione

La Concessione ha la durata di anni _____ decorrente dal rilascio della stessa, con termine il _____ e potrà essere rinnovata su presentazione di nuova domanda, prima della scadenza. Al termine della Concessione e, comunque, in ogni caso in cui cessi l'utilizzazione delle infrastrutture comunali, l'operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico.

La presente Concessione non è rinnovabile o prorogabile nel caso di decadenza dovuta a mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero per inadempienza di altri oneri a carico del concessionario, salva ogni eventuale azione per il recupero di quanto dovuto al Comune, a qualsiasi titolo, in dipendenza della stessa.

In ogni caso di rilascio anticipato dell'infrastruttura concessa non è attribuito al concessionario alcun diritto di rimborso.

Il Concedente potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, di una concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura comunale interessata. In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata ai Concessionari interessati alla porzione di infrastruttura comunale oggetto della revoca, con anticipo di almeno tre mesi.

I Concessionari ai quali è stata notificata la revoca, hanno la facoltà di utilizzare percorsi alternativi per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti; per tale motivo potranno anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura comunale. Tali richieste d'uso saranno considerate con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

Resterà comunque prioritario, su tale tipo di richiesta e per la stessa porzione di infrastruttura comunale, il rinnovo di concessione alla scadenza naturale.

Il Concessionario si impegna a propria cura e spese alla rimozione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica posata nelle infrastrutture comunali e al ripristino della situazione precedente l'intervento su richiesta del Comune qualora abbia necessità di utilizzare in proprio i cavidotti promiscui saturi e in caso di mancanza di idonei passaggi alternativi, interrati o aerei.

Art.5 - Modalità di consegna e riconsegna infrastrutture comunali

Le infrastrutture comunali sono concesse negli stati di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Le stesse infrastrutture dovranno essere riconsegnate alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare le infrastrutture comunali in modo corretto.

In caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dalla concessione, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'infrastruttura occupata, asportando i cavi di sua proprietà e di riconsegnarla nel pristino stato su semplice intimazione scritta dell'ufficio concedente, notificata all'interessato in via amministrativa.

Art. 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode dello spazio all'interno delle infrastrutture ad esso affidate.

Art. 7 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alle infrastrutture date in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 8 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

In caso di inadempimento delle condizioni contenute nella presente Concessione, sono previste penali pari a, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 9 - Utilizzo delle infrastrutture date in concessione e divieti

Al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti – tramite i Tecnici competenti appositamente incaricati - effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento.

L'utilizzo delle infrastrutture comunali include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli.

E' vietato al concessionario l'utilizzo delle infrastrutture per usi diversi da quelli di cui all'art. 2. La presente concessione non rappresenta autorizzazione all'esercizio dell'attività dichiarata per la quale il concessionario deve dotarsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 10 - Costi

Le infrastrutture date in concessione, come sopra individuate, vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale onerosamente.

A fronte della presente concessione, il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune il canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale secondo le tariffe e le modalità stabilite da apposito provvedimento, per far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione e la gestione.

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

E' a carico degli operatori qualunque altro canone, tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge, ivi compreso il canone per l'occupazione del sottosuolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento in materia.

Art. 11 - Garanzie e indennizzi

A titolo di garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione Comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, ha prestato idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa _____ rilasciato da _____ N. _____ per l'importo di Euro _____ ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per la "Concessione in uso infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs.33/2016" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____.

Il Concessionario riconosce la necessità di corrispondere al Comune l'equo indennizzo commisurato al pregiudizio alle infrastrutture esistenti in relazione al regolamento approvato da AGCOM con deliberazione n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011. Secondo il regolamento, l'indennizzo è dovuto poiché, posando i cavi in fibra ottica nei cavidotti comunali esistenti, resta ostacolata l'operatività della manutenzione, con maggiori oneri a carico del Comune. L'indennizzo tiene altresì conto delle spese aggiuntive sostenute direttamente o indirettamente dal Comune per la fornitura dell'accesso. Sulla base dei principi sopra esposti, le Parti concordano che il Concessionario ristorerà l'indennizzo per l'importo di _____ o, in alternativa mediante la



fornitura/erogazione del servizio di _____ e al versamento annuale della tassa di occupazione di Euro _____ che non può essere inferiore al minimo di euro 516,00. Fatta eccezione per l'anno in corso per il quale le parti stabiliscono che il canone dovuto per la tassa di occupazione sarà pari ad 1/12 per il numero delle mensilità tenuto conto che l'occupazione del suolo pubblico avverrà a far data dal mese di _____, Resta inteso che la rete posata e realizzata dal Concessionario resterà di esclusiva proprietà della stessa con facoltà per gli altri Operatori di raggiungere accordi per l'uso secondo quanto stabilito dalla presente concessione e dalla normativa vigente.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

Il concessionario non può invocare a proprio vantaggio alcuna servitù relativamente agli spazi attigui a quello concesso od eccedere i limiti degli spazi assegnati senza espressa e preventiva autorizzazione del competente ufficio del Comune concedente, da rilasciarsi secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

La presente concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è obbligato a tenere il Comune indenne da ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose a causa dell'occupazione disciplinata con il presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre obbligato a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, in dipendenza della presente concessione, potrebbero verificarsi ad opere o altri impianti comunali.

L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi.

L'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune.

L'operatore deve:

- a) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
- b) utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- c) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
- d) disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
- e) consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;
- f) al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture municipali, l'operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
- g) rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dalle norme in materia di occupazione e manomissione di suolo pubblico.
- h) comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.
- i) provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune; l'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla

vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant'altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;

- j) dovrà fornire al Comune una documentazione "as built" particolareggiata e georiferita delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessario, di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti; gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

(eventuale)

il concessionario si obbliga, nel caso in cui per la realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, a posare gratuitamente a favore del Comune di Borgomanero un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al concedente per esigenze e usi istituzionali.

Art. 13 - Oneri a carico del concessionario

Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale.

L'operatore si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate.

Eventuali danni alla parte comunale, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a proprie spese.

In occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente concessione non costituisce titolo all'esecuzione di eventuali futuri lavori e non sostituisce in modo alcuno la occorrente autorizzazione alla rottura del suolo e la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori medesimi nonché altre autorizzazioni per altri adempimenti che il concessionario è eventualmente tenuto a richiedere ad altre Direzioni/Uffici del Comune od Enti diversi in ragione dell'attività esercitata.

Sono a carico dell'Operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.). La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell' Operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite nell' autorizzazione.

Il Concessionario terrà indenne e manlevato il Comune da ogni danno e responsabilità verso terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Enti concedenti il suolo o il sottosuolo in cui l'infrastruttura è collocata, imprese esercenti altre infrastrutture di reti adiacenti all'infrastruttura) che attestino di aver subito danni e/o altri pregiudizi dallo svolgimento da parte del Concessionario di attività di cui alla presente concessione.

Il Concessionario deve identificare con apposite targhette resistenti alle condizioni del luogo i propri cavi al fine di renderli facilmente riconoscibili e soprattutto in ogni pozzetto.

Inoltre il concessionario si impegna a:



- qualora utilizzi cunicoli con cavidotti in tensione, adopera ogni possibile cautela al riguardo, al fine di non interrompere i pubblici servizi in atto;
- eseguire il preliminare spurgo dei cavidotti da terriccio, fogliame e materiali che nel tempo potrebbero essersi depositati sul fondo;
- rifondere all'Ente degli eventuali danni prodotti con le lavorazioni intraprese;
- presentare all'Ente preventiva richiesta di variante qualora gli impianti da posare saranno per dimensione e tracciato diversi da quelli previsti;
- tenere manlevato l'Ente da qualsiasi danno che dovesse verificarsi nel caso in cui i cavi e gli impianti già presenti nei cavidotti dovessero essere danneggiati.
- tenere manlevato l'Ente da eventuali danni (ad esclusione di quelli per dolo o colpa grave) che dovessero verificarsi nel corso delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie purché le attività siano state preventivamente concordate con il Concessionario;
- rimuovere a propria cura e spese le installazioni senza eccezioni al riguardo, qualora ciò fosse richiesto dalla necessità per l'Ente di dover eseguire interventi di straordinaria manutenzione, di ricostruzione del cavidotto o inserimento nuovi cavi elettrici. L'Ente si impegna sin da ora ad autorizzare la realizzazione di una soluzione "ponte" che permetta di garantire la continuità del servizio. La soluzione tecnica provvisoria potrà anche essere aerea e sarà mantenuta attiva per il tempo necessario all'esecuzione delle attività di manutenzione/ricostruzione e successiva nuova sottotubazione per il ripristino della tratta in fibra ottica;
- trasmettere sempre all'Ente in conformità alle norme di legge, una comunicazione per l'esecuzione di qualsiasi lavoro all'impianto che esuli dall'ordinaria manutenzione.
- comunicare sempre all'Ente con preavviso di almeno cinque giorni, l'esecuzione di accessi per qualsiasi intervento/lavoro sull'impianto;
- segnalare all'Ente qualsiasi fatto o circostanza che possa procurare danno e/o nocumento agli impianti e reti di proprietà del concedente;
- liberare i cavidotti dai propri impianti qualora dovesse migrare verso altre infrastrutture.

L'Operatore si vincola a offrire in contratto di locazione o IRU fibre ottiche, già posate nelle infrastrutture messe a disposizione dall'Ente, ad Operatori terzi interessati a dare servizio nell'area.

Art. 14 - Oneri a carico dell'ente concedente

Il Comune si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza.

Eventuali danni al concessionario, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese del concessionario.

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un Operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima. Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi tre fatti salvi i casi di forza maggiore. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli Operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi. In caso di inerzia dell'Operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'Operatore.

Qualora vi siano lavori stradali che comportino l'effettuazione di scavi all'interno del Comune di Borgomanero, l'Ente provvederà ad informare il Concessionario fornendo il tracciato e ogni altra informazioni utile affinché sia agevolata la condivisione delle opere di scavo tra i soggetti interessati.

Art. 15 - Risoluzione

La presente concessione si intenderà automaticamente risolta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del concessionario. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro quindici giorni dal fatto.

In caso di risoluzione della presente concessione per una delle ipotesi di cui al presente articolo, restano salvi i diritti maturati dalle parti sino a tale momento.

Art. 16 - Revoca - Decadenza - Cessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo delle infrastrutture oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario;
- d) per intervenute disposizioni di legge.

La presente concessione è soggetta a pronuncia di decadenza per mancato pagamento del canone, per uso improprio del diritto di occupazione o per reiterati ed accertati abusi e violazioni delle condizioni contenute nella stessa o delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo e del sottosuolo.

Decade altresì per intervenuta estinzione della persona giuridica o fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

La presente concessione è personale e non ne è consentita la cessione.

E' fatta salva la voltura in caso di cessione dell'attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione previo provvedimento espresso della Civica Amministrazione.

Art. 17 – Rinvio

La presente concessione è sottoposta alle normative generali e di settore vigenti in materia.

Art. 18 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, accettato e sottoscritto, li _____

Il Comune di Borgomanero

Il concessionario

Sommario

ART. 1 - Definizioni.....	2
ART. 2 - Oggetto del Regolamento.....	2
ART. 3 - Concessione in uso di infrastrutture comunali	2
ART. 4 - Documentazione da allegare alla istanza	5
ART. 5 – Garanzie e cauzioni	6
Art. 6 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture.....	6
ART. 7 - Danni e penali.....	7
ART. 8 - Oneri.....	7
Art. 9 - Vigilanza sui lavori e collaudi	9
ART. 10 - Occupazioni abusive	9
ART. 11 - Foro competente	9
ART. 12 - Norme generali.....	10
ART. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	10
Allegato n° 1 - Istanza per la concessione d’uso di infrastrutture comunali.....	11
Allegato n° 2- Concessione d’uso di infrastrutture comunali	14